

Doc. XII-quinquies
n. 39

CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

Sessione annuale di BAKU, Azerbaigian

(28 giugno - 2 luglio 2014)

Risoluzione sulle misure per prevenire e perseguire
la tratta dei minori a fini di sfruttamento sessuale

Trasmessa alla Presidenza il 20 luglio 2015

Doc. XII-quinquies, n. 39



AS (14) D E

DICHIARAZIONE DI BAKU

E

RISOLUZIONI

**APPROVATE DALL'ASSEMBLEA
PARLAMENTARE DELL'OSCE**

ALLA VENTITRESIMA SESSIONE ANNUALE

BAKU, 28 GIUGNO - 2 LUGLIO 2014

RISOLUZIONE SULLE MISURE PER PREVENIRE E PERSEGUIRE LA TRATTA DEI MINORI A FINI DI SFRUTTAMENTO SESSUALE

1. Ricordando le risoluzioni sulla tratta degli esseri umani approvate dall'Assemblea Parlamentare dell'OSCE a San Pietroburgo (1999), Bruxelles (2006), Oslo (2010), Belgrado (2011), Monaco (2012), e Istanbul (2013), nonché le iniziative da parte degli Stati partecipanti per l'attuazione del Piano d'Azione dell'OSCE per combattere la tratta degli esseri umani (2003 e 2005), e tutti gli impegni dell' OSCE relativi alla lotta alla tratta,
2. Riconoscendo che secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in ogni dato momento, quasi 21 milioni di persone, la maggior parte delle quali sono donne e bambini, sono vittime della schiavitù,
3. Temendo che lo sfruttamento sessuale commerciale, l'accattonaggio, la servitù domestica e le altre forme di lavoro forzato possano provocare gravi conseguenze per tutta la vita per lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale e per il benessere di un bambino,
4. Esprimendo profonda preoccupazione per l'aumento dei casi di pornografia infantile, di sollecitazione a fini sessuali e di altre forme di violenza sessuale e sfruttamento di bambini mediante Internet e le nuove tecnologie, e sottolineando l'urgente necessità di porre la lotta contro queste minacce al centro delle iniziative che l'OSCE e gli Stati partecipanti attuano nel campo della sicurezza informatica,
5. Riconoscendo che i bambini che si trovano in istituti/orfanotrofi, i bambini che si trovano in assistenza alternativa, minori fuggiti da casa, minori non accompagnati e separati dalla famiglia, bambini con disabilità, bambini che appartengono a minoranze nazionali, bambini apolidi, bambini privi di un certificato di nascita, bambini richiedenti asilo, rifugiati e sfollati all'interno del loro paese, e bambini abbandonati da genitori migranti sono particolarmente vulnerabili alla tratta degli esseri umani e richiedono assistenza e protezione particolari,
6. Cosciente del fatto che il turismo sessuale che coinvolge i bambini, ivi compreso il viaggio di una persona verso una destinazione all'estero dove lui o lei svolga attività sessuali commerciali con un minore, è una forma di tratta degli esseri umani,
7. Allarmata dalle numerose notizie diffuse dai mezzi d'informazione, secondo le quali le persone condannate per reati sessuali ai danni di minori in uno Stato viaggiano verso altri Stati dove sfruttano bambini a fini sessuali, beneficiando di anonimato e impunità,
8. Consapevole del fatto che l' Addendum 2013 al Piano d'Azione dell' OSCE per la lotta alla tratta degli esseri umani chiede agli Stati partecipanti di definire e attuare politiche e interventi, ivi inclusa la cooperazione tra le forze dell'ordine degli Stati partecipanti, per impedire che l'industria del turismo sia utilizzata per tutte le forme di tratta degli esseri umani, in particolare a fini di sfruttamento sessuale dei bambini,

9. Encomiando gli Stati partecipanti che si stanno adoperando insieme all'industria dei viaggi e del turismo per impedire il turismo sessuale che coinvolge i bambini e per garantire che si segnalino adeguatamente i casi di presunto turismo sessuale che li coinvolge,
10. Riconoscendo che un'efficace prevenzione del turismo sessuale che coinvolge i bambini può essere migliorata mediante il coordinamento e la notifica tra le forze dell'ordine degli Stati partecipanti e degli altri paesi di destinazione, inclusi i paesi di destinazione al di fuori della regione dell'OSCE, di informazioni sui viaggi previsti dei soggetti condannati per reati sessuali ai danni di minori,
11. Encomiando gli Stati partecipanti le cui leggi consentono di perseguire penalmente i cittadini, i residenti permanenti in regola, gli appaltatori e i funzionari di governo che rientrano in uno Stato partecipante dopo aver sfruttato sessualmente dei bambini all'estero,
12. Consapevole che i bambini vittime della tratta hanno bisogno di tempo per riprendersi dal trauma subito e hanno bisogno di assistenza pratica riabilitativa, e, quando prendono parte ai processi, occorre prevedere la loro partecipazione con modalità tali da proteggerli da un altro trauma,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

13. Invita gli Stati partecipanti a intensificare le iniziative per conseguire il riconoscimento e il consolidamento universali dei diritti civili, economici, sociali e culturali e delle libertà individuali dei bambini, a prescindere dallo status, e del loro diritto a una tutela efficace contro ogni forma di violenza e sfruttamento, conformemente alla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e dei relativi protocolli e di altri strumenti giuridici internazionali pertinenti;
14. Chiede agli Stati partecipanti dell'OSCE di garantire che i bambini vittime della tratta non siano tenuti a partecipare ai processi contro i loro trafficanti per poter ricevere assistenza o consulenza riabilitativa;
15. Invita inoltre gli Stati partecipanti dell'OSCE a prevedere procedure speciali per la partecipazione dei bambini ai procedimenti giudiziari tali che i minori vittime dei trafficanti che scelgono di prender parte a un processo contro questi ultimi non subiscano un nuovo trauma;
16. Incoraggia il Rappresentante speciale dell' OSCE e il Coordinatore della lotta alla tratta degli esseri umani, con il contributo dell'Unità delle questioni di polizia a carattere strategico dell'OSCE, a seconda dei casi, a invitare gli Stati partecipanti a condividere buone prassi relative alle procedure speciali per la partecipazione dei bambini ai procedimenti giudiziari per i minori vittime della tratta;

17. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE che non l'abbiano ancora fatto a introdurre o chiarire leggi che consentano di procedere contro i cittadini e i residenti permanenti in regola che quando sono all'estero svolgono attività di turismo sessuale che coinvolge bambini o ad altre forme di tratta di minori;
18. Invita inoltre gli Stati partecipanti dell'OSCE a facilitare procedure di coordinamento e notifica adeguate tra le forze dell'ordine degli Stati partecipanti, nonché con altri Stati di destinazione, in modo che gli Stati siano informati in anticipo sui viaggi dei soggetti precedentemente condannati per gravi reati sessuali a danno di minori;
19. Chiede che l'Unità delle questioni di polizia a carattere strategico dell'OSCE esamini modalità attraverso le quali l'OSCE possa assistere gli Stati partecipanti che lo richiedano nelle procedure di coordinamento e notifica tra gli Stati, in modo che gli Stati siano informati in anticipo sui viaggi dei soggetti precedentemente condannati per gravi reati sessuali a danno di minori;
20. Esorta tutti gli Stati partecipanti a esercitare particolare vigilanza e attenzione nei confronti dei bambini che sono particolarmente vulnerabili alla tratta degli esseri umani.

PAGINA BIANCA